



L'audizione del bambino nel diritto civile

Guida per specialisti

Sommario

Sul contenuto di questa pubblicazione	5
1 Disposizioni giuridiche	6
1.1 Il diritto del bambino all'audizione	7
1.2 La priorità al benessere del bambino	8
1.3 L'importanza della volontà del bambino	9
2 Svolgimento dell'audizione	10
2.1 Preparazione	11
2.1.1 Pianificazione	11
2.1.2 Momento durante la procedura	11
2.1.3 Delega di un'audizione di minori	13
2.1.4 Informazione e istruzione dei genitori	13
2.1.5 Invito al bambino	14
2.1.6 Contesto	15
2.2 Struttura del colloquio	16
2.2.1 Fase di introduzione	16
2.2.2 Fase di informazione	17
2.2.3 Fase conclusiva	19
2.3 Conduzione del colloquio	19
2.3.1 Atteggiamento da assumere	19
2.3.2 Conduzione del colloquio in base all'età	20
2.3.3 Attenzione alla comunicazione non verbale	21
2.3.4 Gestione di situazioni difficili durante il colloquio	22
2.3.5 Consigli concreti su come strutturare il colloquio	23
2.4 Redazione del verbale	24
3 Decidere e coinvolgere il bambino	26
3.1 Osservazioni sulla volontà del bambino	27
3.2 Volontà del bambino, benessere del bambino e decisione	28
3.3 Comunicazione della decisione	29
Bibliografia	30



Sul contenuto di questa pubblicazione

La presente guida contiene informazioni per specialisti sull'audizione del bambino nel diritto civile. Oltre a fornire spiegazioni di carattere giuridico e dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, mette in primo piano indicazioni pratiche sul concreto svolgimento di un'audizione di minori e affronta inoltre l'interrogativo di come è possibile garantire il diritto del bambino alla partecipazione durante e oltre l'audizione.

Il concetto di «bambino» nella presente guida si orienta all'articolo 1 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CDI, Convenzione sui diritti dell'infanzia), che definisce «bambino» ogni persona di età compresa tra 0 e 18 anni. La presente pubblicazione si riferisce quindi esplicitamente sia ai bambini sia agli adolescenti.

Completa questa guida un nuovo opuscolo informativo per bambini, adolescenti e adulti sull'audizione del bambino nel diritto civile. Entrambe le pubblicazioni sono disponibili sia in versione cartacea sia scaricabile.

La presente pubblicazione è un prodotto successivo alla serie di opuscoli dedicati all'audizione del bambino, pubblicata nel 2013 a Zurigo in seconda edizione riveduta da UNICEF Svizzera e Liechtenstein con il Marie Meierhofer Institut für das Kind. Insieme ad ulteriori prodotti relativi ad altri ambiti giuridici, questa pubblicazione sostituisce le «Linee guida sull'audizione dei figli per i settori giuridico, sanitario e dell'istruzione».

1 Disposizioni giuridiche

Nelle procedure delle autorità di protezione dei minori e dei tribunali civili, i bambini hanno diritto a essere ascoltati. Tale diritto all'ascolto è valido in generale in tutti gli ambiti di applicazione che riguardano direttamente gli interessi del bambino: ad esempio, procedure per la regolamentazione dell'autorità parentale, della partecipazione alla cura del figlio, il diritto alla determinazione del domicilio del bambino, del contatto con un genitore¹ e della protezione dell'infanzia.



1.1 Il diritto del bambino all'audizione

Con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia nel 1989, la posizione del bambino nella nostra società è cambiata in modo significativo. Tramite la ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel 1995 nel Liechtenstein nel 1997 in Svizzera, entrambi i Paesi si sono impegnati ad attuare i diritti dell'infanzia sanciti nella Convenzione. I bambini sono oggi considerati soggetti autonomi, personalità giuridiche con i propri diritti, dei quali godono indipendentemente dal giudizio degli adulti. Ciò vale in particolare anche in merito al loro diritto alla partecipazione.

Il diritto internazionale e quello nazionale indicano l'ascolto del minore come principale diritto nelle procedure delle autorità di protezione dei minori e dei tribunali civili. L'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia garantisce al bambino il diritto di esprimere la propria opinione in tutte le questioni che lo riguardano. Occorre tenere debitamente conto dell'opinione del bambino in base alla sua età e maturità (art. 12 cpv.1 CDI). A tale scopo, il bambino deve avere l'opportunità di essere ascoltato in tutte le procedure giudiziarie o amministrative che lo riguardano, sia direttamente, sia tramite

un rappresentante (p.es. avvocato per l'infanzia) o un organismo idoneo (art.12 cpv.2 CDI). Tale diritto del bambino alla partecipazione è «self-executing», cioè applicabile direttamente, motivo per cui il bambino può invocarlo direttamente.²

L'audizione del bambino durante la procedura è uno strumento di realizzazione dei diritti della personalità del bambino e di accertamento della fattispecie – almeno nella misura in cui il bambino è già in grado di fornire informazioni.³

I bambini hanno diritto a essere ascoltati in ogni decisione importante che riguarda i loro interessi. Vi si può derogare solo in casi eccezionali debitamente giustificati.⁴

Il diritto del bambino di essere ascoltato è inoltre formulato concretamente nell'ordinamento giuridico svizzero e precisamente nell'articolo 298 CPC⁵ per gli interessi dei minori nelle procedure in ambito di diritto di famiglia e nell'articolo 314a CC⁶ per i procedimenti di protezione dei minori. Poiché il diritto ad essere ascoltato spetta a ogni bambino in grado di

1 Nella presente pubblicazione si usa il termine «genitori» per consentire una maggiore leggibilità del testo. Con questo termine si intendono tutti i tutori legali del bambino.

2 DTF 124 III 90; Hergig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, N 368.

3 KOKES, pag. 216.

4 Häfelin, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, n.m. 1002.

5 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272).

6 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210).

capire la fattispecie perlomeno a grandi linee e di esprimersi al riguardo in modo comprensibile,⁷ l'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia contempla anche un diritto a ricevere tutte le informazioni e gli aiuti indispensabili affinché il bambino possa effettivamente partecipare.⁸

Dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, a partire dai sei anni circa i bambini sono in grado di esprimere a parole e di comunicare a persone sconosciute le proprie opinioni e i propri desideri su questioni che li riguardano. In particolare, la capacità di discernimento in merito all'oggetto del procedimento

1.2 La priorità al benessere del bambino

Il benessere del bambino è un principio fondamentale del processo decisionale che vale per tutti i provvedimenti riguardanti i bambini. In base all'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, deve avere la priorità anche rispetto ai diritti delle persone adulte. Nell'ordinamento giuridico svizzero, il principio dell'interesse superiore del fanciullo è sancito a livello costituzionale nell'articolo 11 cpv. 1 CF.⁹ Secondo il Tribunale federale, il

non costituisce un presupposto per l'audizione di minori. Il Tribunale federale ha pertanto stabilito nella sentenza DTF 131 III 553 che l'audizione dei minori debba fondamentalmente essere svolta a partire dal sesto anno compiuto. Tuttavia, ciò non significa che l'audizione non possa essere svolta anche con bambini più piccoli. Se un bambino piccolo lo desidera o se la situazione lo richiede, il diritto all'ascolto deve essere accordato anche ai bambini minori di sei anni. In ogni caso, la persona che svolge l'audizione deve rivolgere la propria attenzione al bambino in modo di volta in volta adeguato.

bene del minore è considerato «il principio guida del diritto dell'infanzia».¹¹ Inoltre, è menzionato concretamente in numerose altre norme di legge, il che dimostra la sua importanza fondamentale.¹²

Una decisione per il bene del minore è orientata ai diritti e ai bisogni fondamentali del bambino e opta per l'alternativa di azione di volta in volta più vantaggiosa per il bambino stesso.¹³ Si tratta di una definizione molto ampia, che va

interpretata e concretizzata caso per caso. L'audizione del minore ha lo scopo di valutare nel miglior modo possibile il benessere del bambino: la volontà del bambino va infatti considerata obbligatoriamente per il rilevamento del suo benessere

(cfr. anche lettera 1.3). Una decisione conforme al bene del minore non può essere presa senza stabilire un contatto diretto con il bambino e rilevare – per quanto possibile – la volontà del bambino stesso.¹⁴

1.3 L'importanza della volontà del bambino

Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha precisato tramite una sentenza principale che il rispetto della volontà e del diritto all'autodeterminazione del bambino è parte integrante del suo benessere.¹⁵ Oltre al diritto a una rappresentanza,¹⁶ l'audizione è il principale diritto partecipativo del bambino nelle procedure giudiziarie. Grazie all'audizione (e alla rappresentanza), il bambino in quanto soggetto giuridico può esprimere davanti al tribunale le proprie dichiarazioni di volontà; nel processo decisionale, il tribunale deve confrontarsi

con tali dichiarazioni e tener conto della volontà del bambino in quanto aspetto importante del suo benessere.¹⁷

Ci si può orientare alla seguente regola generale: «Per garantire il bene del minore bisogna accettare la sua volontà il più possibile e ricorrere all'intervento regolatore dello Stato il meno possibile, in base alle necessità».¹⁸

7 Cfr. Schweighauser, art. 298 CPC n.m. 2

8 Schmahl, art. 12 CDI n.m. 1.

9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101).

10 DTF 129 III 250.

11 DTF 146 III 313, consid. 6.2.2; 142 III 612, consid. 4.2; 141 III 328, consid. 5.4.

12 Per esempio in: art. 264a cpv. 2 CC, art. 296 cpv. 1 CC, art. 298 cpv. 1 CC, art. 160 cpv. 2 CPC, art. 3 LPAM (Legge sulla medicina della procreazione del 18 dicembre 1998 [RS 810.11]).

13 Kokes, pag. 6.

14 Ulteriori informazioni sulla volontà del minore si trovano al capitolo 3.

15 DTF 146 III 313, consid. 6.2.2.

16 Art. 299 sg. CPC.

17 Blum/Brunner/Grossniklaus/Herzig/Jeltsch-Schudel/Meier, Kindesvertretung, pag. 87.

18 Dettenborn/Walter, Familienrechtspsychologie, pag. 93; FamKomm Scheidung/Schreiner, Anh. Psych N 151.

2 Svolgimento dell'audizione

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo svolgimento di un'audizione deve essere adatto all'età, a misura di bambino e nell'ambito di una conversazione naturale.¹⁹ Ciò implica sia condizioni generali adeguate sia un contatto con il bambino adeguato e adatto alla sua età. L'atmosfera percepita dal bambino deve essere serena e orientata alle sue esigenze. Soprattutto non si deve dimenticare che i bambini, anche se compaiono all'audizione, non sono obbligati a una collaborazione né possono essere forzati a rispondere.



2.1 Preparazione

2.1.1 Pianificazione

L'audizione offre al bambino l'opportunità di parlare con una persona che non fa parte della sua famiglia e che, in forza del suo compito professionale, è interessata al suo punto di vista, alle sue priorità ed esigenze. Essere presi sul serio e poter influire con le proprie affermazioni è un'esperienza che rafforza la salute psichica e lo sviluppo dei bambini. Perché riescano, le audizioni vanno preparate adeguatamente. Oltre a raccogliere i fatti, è necessario chiarire con i geni-

tori o altri tutori legali e/o con il bambino stesso ciò di cui ha bisogno per recarsi all'audizione.

- L'appuntamento dell'audizione è scelto in modo che il bambino non arrivi affaticato o sotto stress?
- Chi prepara il bambino all'audizione, chi lo accompagna?
- Qual è lo stadio di sviluppo linguistico del bambino? Che lingua parla?
- Il bambino ha esigenze particolari?

2.1.2 Momento durante la procedura

L'audizione del minore deve essere espressione e parte di una cultura partecipativa che riconosce i bambini come attori legittimi nelle procedure. La partecipazione del bambino durante la procedura deve essere tenuta costantemente in considerazione. L'audizione va quindi considerata più progressiva che statica: non si tratta solamente di accertare (una sola volta) la volontà del minore, ma di sfruttare opportunamente tale strumento in modo che il bambino sia sufficientemente informato e possa partecipare il modo utile. La frequenza con cui si fissa un'audizione dipende dalla complessità

e dall'andamento della procedura, nonché da eventuali altre possibilità di partecipazione del bambino.

Il momento dell'audizione durante la procedura va quindi scelto in modo tale che dal punto di vista del bambino abbia un senso e gli assicuri la massima opportunità di partecipazione. Se possibile, i bambini andrebbero coinvolti quanto prima nel processo decisionale, in modo che possano esprimersi sulla questione in oggetto prima che venga pianificata una decisione concreta. Se una determinata decisione è già in vista o è già stata pianificata, è importante che al momento dell'audizione

¹⁹ TF 5A_92/2020, consid. 3.4.2 con riferimento a Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, pag. 158.

le riflessioni al riguardo non siano ancora concluse, in modo da poter considerare eventuali richieste di modifica o di completamento da parte del bambino. La persona responsabile della decisione ha inoltre la possibilità di farsi un'idea immediata dello stato d'animo del bambino, di cui va tenuto conto all'atto della decisione. Un'attenzione particolare va rivolta a ciò che un bambino considera non tollerabile.

In casi particolarmente urgenti può capitare che una decisione debba essere presa senza poterne parlare prima con il bambino (decisione superprovvisoria).

In tal caso, all'audizione successiva occorrerà informare il bambino interessato su quanto deciso, in modo il più possibile tempestivo e diretto: ciò permetterà di chiarire le sue domande. In certi punti, magari, il bambino può ancora dare il suo contributo. Si può parlare di partecipazione solo se le domande e le richieste del bambino vengono prese sul serio. Se la decisione e i passi necessari vengono resi ben comprensibili per il bambino, perlomeno a posteriori, ciò può accrescere la sua disponibilità a cooperare e/o ad accettare la decisione.

Momenti possibili di un'audizione di minori



2.1.3 Delega di un'audizione di minori

Innanzitutto bisognerebbe stabilire se l'audizione del bambino è attuata direttamente dall'autorità o dal tribunale, oppure se va eventualmente delegata a un organismo specializzato o a uno specialista. Sia l'articolo 298 CPC sia l'articolo 314a CC contemplano la possibilità che l'audizione del minore possa avvenire tramite una terza persona incaricata. Questa è una buona soluzione soprattutto se l'autorità o il tribunale per ragioni professionali o inerenti alla procedura non sono in grado di effettuare personalmente l'audizione. Tuttavia, la de-

lega dell'audizione impedisce al bambino di farsi ascoltare direttamente dai decisori, i quali a loro volta non possono farsi una propria idea diretta del bambino. Per questo non è ammessa una delega sistematica dell'audizione.²⁰ Una soluzione può essere che il tribunale o l'autorità si faccia consigliare da uno specialista adeguatamente preparato, oppure che l'audizione si svolga insieme a uno specialista incaricato. Questa cooperazione genera sinergie specialistiche che possono contribuire alla completa realizzazione dei diritti di partecipazione del bambino nella procedura.

2.1.4 Informazione ed istruzione dei genitori

Il diritto del bambino di decidere se partecipare o meno a un'audizione è garantito solo se in precedenza è stato sufficientemente informato al riguardo. È quindi importante fornire ai genitori o ad altri tutori legali, i primi interlocutori del minore, informazioni complete in merito alla sostanza dell'audizione. Ciò permette anche di dissipare malintesi ampiamente diffusi (ad esempio, che l'audizione del minore sia un'interrogazione inquisitoria del bambino, il che non è assolutamente vero). Le informazioni sull'audizione in programma andrebbero fornite già all'inizio della procedura, preferibilmente a voce. I genitori devono essere informati concretamente sul senso, lo scopo, il

contenuto, lo svolgimento e altre modalità dell'audizione. È inoltre opportuno fornire loro informazioni scritte supplementari sull'importanza e l'attuazione dell'audizione. L'istruzione dovrebbe indicare chiaramente ai genitori che l'audizione è un diritto del loro bambino, e garantire che sappiano come sostenerlo con informazioni complete e obiettive. Va raccomandato ai genitori di non assillare il bambino con questioni personali o domande, sia prima sia dopo l'audizione. Ai genitori va inoltre spiegato chi occorre contattare e come, per fissare o confermare l'appuntamento per l'audizione e per discutere eventuali altri dettagli.

²⁰ Cfr. Schweighauser, art. 298 CPC n.m. 18.; Herzig. Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, N 403 sgg.

2.1.5 Invito al bambino

Ogni qualvolta occorra prendere decisioni che riguardano i loro interessi, i bambini devono fondamentalmente ricevere l'invito a un'audizione. Con l'invito all'audizione, al bambino si comunica che può partecipare al processo decisionale ed esprimersi sulla sua situazione. Già in questa fase occorre fornirgli informazioni adatte all'età riguardo al senso, lo scopo, i contenuti previsti e lo svolgimento dell'audizione. È importante rivolgersi personalmente al bambino, optando per formulazioni adatte alla sua età. Se possibile, il processo decisionale concreto andrebbe descritto brevemente. L'obiettivo è motivare il bambino a prendere parte all'audizione. L'invito va quindi indirizzato personalmente al bambino e dovrebbe già contenere una proposta di data. Fissare in anticipo un appuntamento conferisce una certa serietà all'invito e consente di prevenire il rischio che il bambino, per incertezza, preferisca non reagire piuttosto che impegnarsi attivamente per l'audizione. Un invito anticipato, infine, permette al bambino di prepararsi mentalmente al colloquio e formulare in tutta tranquillità i suoi pensieri. All'invito non

andrebbe allegata una dichiarazione di rinuncia. Un'eventuale rinuncia al diritto all'audizione va invece accolta dal tribunale in un colloquio personale e in assenza dei genitori.²¹ Se ci sono fratelli, ciascuno bambino va invitato separatamente. L'invito può avvenire per telefono o in forma scritta.

Per ulteriori informazioni e preparazioni andrebbe allegato un opuscolo sul tema dell'audizione a misura di bambino, al quale fare riferimento se l'invito avviene per telefono. Ad esempio, l'opuscolo esplicativo «La tua opinione conta», il cui link è indicato sul retro della presente guida.

L'invito deve chiarire al bambino che l'audizione è in principio un suo diritto, non un dovere.

Tuttavia, è preferibile non allegare un modulo prestampato con la dichiarazione della rinuncia definitiva all'audizione, che potrebbe spingere il bambino a decidere avventatamente e contro i suoi stessi interessi di non avvalersi dell'audizione.

2.1.6 Contesto

Occorre prevedere il tempo necessario per lo svolgimento di un'audizione. Dedicarvi un lasso di tempo generoso consente di discutere a sufficienza i contenuti in base all'età del bambino, di elaborare le sue opinioni e di rispondere a quante più domande possibili. Di norma, l'audizione non dovrebbe comunque durare più di un'ora.

L'audizione dovrebbe generalmente svolgersi nei locali dell'autorità o del tribunale chiamati a decidere. La persona che svolge l'audizione può qui assumersi personalmente la responsabilità riguardo all'ambientazione e al suo allestimento. Si sconsiglia di organizzare audizioni nel contesto personale del bambino: anche se si tratta di un ambiente a loro familiare, un'audizione che si svolge nell'ambito domestico è spesso percepita dai bambini come un'invasione della sfera privata. Inoltre, capita frequentemente che i bambini nel loro ambiente familiare non si sentano sufficientemente liberi di esprimersi apertamente su un tema. È sconsigliabile anche ripiegare su uno spazio all'aperto, per esempio in un caffè o durante una passeggiata. Se da un lato il movimento e l'atmosfera della vita quotidiana possono rendere più scorrevole il colloquio, tale contesto comporta però numerosi possibili fattori di disturbo, come l'incontro di persone conosciute, il frastuono, i cambiamenti

atmosferici. La gravità della questione, l'istituzione e quindi il compito di cui sta occupando il tribunale o l'autorità potrebbero risultare meno chiari.

Per la buona riuscita di un'audizione è determinante che il bambino si senta a suo agio.

Per questo dovrebbe svolgersi in un'atmosfera piacevole. Ciò riguarda i locali e soprattutto l'atteggiamento della persona che svolge l'audizione. Occorre aver cura del benessere fisico del bambino: ciò riguarda anche un'adeguata disposizione dei posti a sedere – ad esempio, sedersi attorno all'angolo del tavolo, la temperatura, il locale ben areato, possibilità di recarsi alla toilette, la disponibilità di bevande e altre comodità. Occorre inoltre controllare spesso se il contesto è adatto allo sviluppo intellettuale e all'età del bambino, se questo si sente a proprio agio con la persona che svolge l'audizione, se ha ancora voglia di partecipare, se ha bisogno di una pausa o di qualcos'altro. Soprattutto per i bambini più piccoli, per alleggerire l'atmosfera del colloquio possono essere utili occupazioni come carta e pennarelli o alcuni giocattoli per pause di gioco.

Se il bambino ha un avvocato per l'infanzia (rappresentanza), generalmente

21 Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, N 384.

questa persona dovrebbe poter essere presente all'audizione. Ciò vale soprattutto nel caso in cui il bambino lo desideri espressamente. La rappresentanza del

bambino non assume qui un ruolo attivo, ma il suo coinvolgimento favorisce sia il benessere del bambino sia il lavoro di rappresentanza.²²

2.2 Struttura del colloquio

Per molti aspetti, l'audizione di un bambino non differisce sostanzialmente dai colloqui con persone adulte gestiti da professionisti e si può quindi anch'essa suddividere nelle tre fasi introduzione, scambio di informazioni e conclusione. I principi della comunicazione professionale si possono applicare

anche quando ci si rivolge a bambini. Occorre però che la persona incaricata dell'audizione si confronti personalmente e in modo approfondito su come rapportarsi e stabilire un contatto con i bambini. È inoltre necessario comprendere lo sviluppo infantile per rapportarsi con il bambino in modo adatto alla sua età.

2.2.1 Fase di introduzione

L'obiettivo della fase di introduzione è conoscersi in un'atmosfera distesa e all'insegna della fiducia reciproca. È consigliabile coinvolgere le persone che accompagnano il bambino in questa fase dell'audizione. Innanzitutto si dovrebbe dedicare il tempo necessario, evitando il più possibile le formalità, per presentare le persone presenti, mostrare i locali e spiegare lo svolgimento e i contenuti dell'audizione. Per i bambini è importante sapere con chi avranno a che fare durante l'audizione, ossia la funzione professionale e i compiti della persona incaricata dell'audizione e che si trovano di fronte. Inoltre, anche in questa fase va chiarito ancora una volta che il bambino può

esprimersi sui singoli argomenti, ma non è obbligato. Già in questa fase bisogna spiegare per la prima volta al bambino che verso la fine dell'audizione le sue affermazioni verranno riesaminate per stabilire esattamente ciò che verrà scritto nel verbale. Occorre far comprendere al bambino che i suoi punti di vista, desideri e idee sulla questione in esame sono importanti e che non esiste una risposta giusta o sbagliata. Inoltre, bisognerebbe informare il bambino sulla possibilità di coinvolgere una rappresentanza, se necessario: per esempio, se il bambino non è d'accordo con la decisione.

Il bambino deve quindi essere ascoltato, possibilmente in assenza della persona

che lo accompagna (esclusa la rappresentanza), salvo diverso accordo. Va quindi chiarito dove dovranno aspettare i genitori o accompagnatori durante l'audizione, come contattarli se necessario e quando devono venire a prendere il bambino. Poi,

in accordo con il bambino possono essere accompagnati fuori dalla stanza. Preparare insieme la fase di introduzione crea un'importante base di fiducia per il bambino e i genitori, e infonde la sicurezza necessaria per affrontare l'audizione che segue.

2.2.2 Fase di informazione

La fase di informazione persegue tre obiettivi.

- Informare il bambino in modo approfondito
- Farsi un'idea personale dello stato d'animo del bambino e del suo punto di vista
- Ascoltare il punto di vista del bambino riguardo alla sua attuale situazione di vita, alle sue esigenze e ai suoi desideri o limiti in merito (rilevare la volontà del bambino)

La persona incaricata dell'audizione, all'inizio della fase di informazione dovrà quindi riassumere i fatti importanti e gli antefatti e appurare con il bambino ciò che ha capito e ciò che richiede eventualmente ulteriori spiegazioni. Successivamente, può chiedere al bambino qual è il suo punto di vista e la sua attuale situazione di vita; infine, nella terza fase, può prendere nota della sua opinione e dei suoi sentimenti in merito. Tutto ciò richiede tempo e presuppone un colloquio condotto

in forma di dialogo. La persona che svolge l'audizione è tenuta ad ascoltare attentamente e a prendere nota di ciò che ascolta, evitando di formulare domande proprie. Se il bambino è agitato o insicuro, per fargli superare questo stato d'animo potrebbe essere utile spiegare nuovamente il senso e lo scopo dell'audizione, come pure del benessere del bambino. Durante l'intera audizione, il bambino dovrebbe avere la possibilità di fare delle pause.

Occorre garantire che il bambino comprenda nel modo più completo possibile le informazioni ricevute. Soprattutto i bambini più piccoli non sono necessariamente in grado di seguire lunghe argomentazioni e di valersi in modo autonomo delle nuove conoscenze appena acquisite. È pertanto compito della persona che svolge l'audizione, non soltanto all'inizio di questa ma durante l'intero colloquio, assicurarsi che il bambino capisca qual è lo scopo dell'audizione stessa e come può tutelare al meglio i propri diritti. Più piccolo è il bambino, più la persona che svolge l'audizione dovrebbe insistere particolarmente di sua iniziativa sui punti di vista che, a suo avviso, potrebbero essere interessanti per il minore. I bambini più piccoli spesso

22 Blum/Brunner/Grossniklaus/Herzig/Jeltsch-Schudel/Meier, Kindesvertretung, pag. 121 sg.

non sono in grado di farsi un'idea generale e di parlare di una situazione sotto diversi aspetti.

È anche indispensabile menzionare le opportunità e i limiti dell'audizione.

Il bambino deve sapere che le sue richieste vengono prese sul serio e che saranno prese in considerazione nel corso del processo decisionale.

Occorre fargli capire che la decisione non si basa unicamente sulle sue richieste e sulla sua opinione, ma anche sull'opinione di altre persone coinvolte (genitori, ev. specialisti) e sull'esito di eventuali accertamenti da parte di terzi (p.es. perizie, rapporti di valutazioni).

In particolare, occorre informare il bambino in merito alla stesura del verbale. Il bambino deve sapere che al termine del colloquio il verbale sarà sottoposto per informazione ai genitori ed eventualmente ad altre persone. Nel contempo, al bambino occorre garantire che il colloquio sarà mantenuto riservato e che, se lo desidera, alcune sue dichiarazioni potranno essere omesse dal verbale. Conviene già nel corso del colloquio passare in rassegna punto per punto ciò che si desidera

venga messo a verbale ed eventualmente ciò che si vuole omettere.

È presumibile che i bambini abbiano ricevuto dai genitori informazioni e anche opinioni sui contenuti già prima dell'audizione. L'audizione del minore può servire a fare il punto riguardo alle diverse opinioni espresse e ad aiutare il bambino a prendere posizione in merito. Ciò presuppone da parte della persona che svolge l'audizione larghezza di vedute e la consapevolezza che esistono sempre persone che hanno opinioni diverse.

In fin dei conti, la fase di informazione serve a scoprire se la decisione in oggetto e la sua attuazione tutelano quanto più possibile gli interessi del bambino o se sono necessari altri accertamenti, complementi o modifiche. Le incoerenze, eventuali malintesi e le domande in sospeso vanno affrontati e chiariti attivamente. Le prese di posizione del bambino possono essere senz'altro oggetto di discussione critica durante l'audizione, nella misura in cui ciò sia utile al chiarimento. Se un bambino non vuole o non è in grado di fare molte affermazioni, ciò va rispettato e in nessun caso può essere oggetto di rimprovero. Durante l'audizione i bambini non vanno incalzati, ma possono partecipare alla procedura in base alle loro possibilità e al loro giudizio.

2.2.3 Fase conclusiva

L'obiettivo della fase conclusiva è, da un lato, elaborare i risultati essenziali del colloquio, che dovranno fungere da base per la procedura successiva, e infine, per la decisione. A tale scopo, viene abbozzato insieme al bambino un verbale, verificando se desidera che vengano omesse alcune sue dichiarazioni. Dall'altro lato, l'ultima fase dell'audizione deve avere un esito positivo anche dal punto di vista del bambino. Per questo occorre soprattutto spiegargli dettagliatamente la futura procedura: ciò riguarda ad esempio la consegna del verbale, il processo decisionale, eventuali altri colloqui o accertamenti, la comunicazione della decisione al bambino, ai genitori ed eventualmente ad altre persone coinvolte e possibili

provvedimenti nel caso in cui la decisione non venga accettata. Al bambino va ricordato che le sue richieste saranno valutate unitamente ad altre richieste e che si cercherà di trovare la soluzione migliore per il bambino alla luce di tutti i risultati dell'audizione. Anche se il bambino durante l'audizione non ha parlato molto, è importante commentare positivamente la sua partecipazione.

Alla fase conclusiva è indispensabile dedicare tempo a sufficienza, poiché spesso, passando in rassegna le affermazioni annotate, emerge la necessità di chiarimenti importanti e talvolta solo in quel momento il bambino dà spiegazioni più approfondite.

2.3 Conduzione del colloquio

2.3.1 Atteggiamento da assumere

Per la conduzione del colloquio nel quadro di un'audizione di minori valgono alcuni principi essenziali da considerare in tutte le fasi del colloquio. È assolutamente fondamentale che il bambino percepisca di essere preso sul serio in quanto personalità con opinioni, richieste e desideri propri. Durante l'audizione, i bambini – anche i più piccoli – devono sperimentare che li si reputa in grado di analizzare la propria situazione, e vanno informati sul fatto che le loro

dichiarazioni vengono registrate. Ciò vale in particolare anche se la persona che svolge l'audizione nel caso specifico ha l'impressione che il bambino non sia libero di esprimersi perché fortemente influenzato da persone di riferimento. Le dichiarazioni del bambino non devono essere bollate come non valide se non soddisfano determinati parametri, ma vanno riconosciute in quanto frutto della volontà di espressione del bambino. La volontà del bambino è ciò che è.

Per creare un rapporto di fiducia e le migliori premesse possibili per comprendere il bambino, la persona che svolge l'audizione dovrebbe cercare di osservare la situazione dal punto di vista del bambino stesso e farsi anche coinvolgere emotivamente, senza beninteso perdere la necessaria distanza professionale.

Per farsi un'idea il più possibile completa del bambino in questione, si può innanzitutto concentrare l'attenzione sulla sua attuale situazione, passando in rassegna i momenti importanti della vita quotidiana e delle relazioni del bambino. Il bambino va incoraggiato a raccontare le sue esperienze. È inoltre importante menzionare anche le emozioni del bambino e fare in modo che esprima un giudizio sulla sua situazione di vita: bisogna dargli la possibilità di dire se qualcosa gli piace o meno e perché. Vanno quindi elaborate le prospettive future e soprattutto i desideri e le necessità del bambino al riguardo. È importante sapere che non soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti generalmente è molto più facile spiegare quello

che non si vorrebbe piuttosto che elaborare idee che rispecchino i propri desideri.

Una buona conduzione del colloquio nell'audizione presuppone la disponibilità ad instaurare con il bambino un dialogo aperto. È fondamentale ascoltare attivamente il bambino e rispettare le sue affermazioni.

Il colloquio andrebbe condotto in accordo con il bambino, quindi assieme a lui: ciò presuppone interesse ed empatia per il punto di vista del bambino. Generalmente, il bambino dovrebbe avere la possibilità di contribuire al colloquio formulando le proprie domande, esprimendo altre riflessioni e introducendo nuovi argomenti. Le domande già preparate possono ostacolare lo svolgimento del colloquio o addirittura impedire che decolli. È quindi sconsigliabile realizzare in anticipo una lista di domande già formulate.

2.3.2 Conduzione del colloquio adatta all'età

Nel corso dell'infanzia i bambini compiono uno sviluppo enorme; logicamente, un colloquio sarà strutturato in maniera diversa se l'interlocutore è un bambino o un adolescente. In un colloquio con bambini più piccoli, bisogna aver cura di formulare i contenuti il più concretamente possibile. Occorre

parlare lentamente, con frasi brevi. I termini giuridici, se necessari, vanno usati come parole chiave da spiegare poi direttamente in un linguaggio semplice; lo stesso vale per le parole straniere. I concetti e le formulazioni dovrebbero essere scelti avendo cura che siano adatti all'esperienza personale del bambino, altrimenti risultano

ben presto incomprensibili, oltre che sgradevoli. Per esempio, il termine «collocamento» esprime dal punto di vista degli adulti un atto professionale. Dal punto di vista del bambino, si tratta di un posto nuovo, dove andrà ad abitare. Tali termini devono essere spiegati. Le spiegazioni da parte della persona che svolge l'audizione dovrebbero comunque far capo all'esperienza personale del bambino, in modo che abbia più possibilità di comprenderle. I bambini più piccoli apprezzano un'atmosfera divertente e ludica.

Un'audizione basata solo sulla comunicazione verbale può essere troppo per il bambino; vale quindi la pena avere a portata di mano per esempio carta e pennarelli, utili per allentare la tensione. Magari, con un disegno il bambino riesce anche ad esprimere meglio qualcosa che ritiene importante. A seconda della situazione, possono essere indicati anche altri supporti

ludici, per esempio figurine per ricostruire una situazione familiare. È importante che queste soluzioni non distruggano il bambino ma permettano di allentare la tensione e lo aiutino ad esprimersi meglio. La persona che svolge l'audizione si premura che gli argomenti possano essere seguiti nel miglior modo possibile.

Più i bambini sono grandi, più si aspettano di essere riconosciuti come interlocutori alla pari. In ogni caso, non vogliono essere trattati come se fossero più giovani rispetto al loro livello di sviluppo. Gli adolescenti sono in grado di affrontare anche questioni più complesse e, di regola, apprezzano il fatto che ciò venga riconosciuto. Per favorire la cooperazione degli adolescenti è particolarmente importante che comprendano il senso e lo scopo dell'audizione e che siano motivati a parteciparvi.

2.3.3 Attenzione alla comunicazione non verbale

Le espressioni non verbali sono una parte importante della comunicazione, «la non comunicazione è impossibile».²³ In una conversazione, le persone osservano molto più di ciò che viene effettivamente detto. Soprattutto osservando la mimica, la gestualità, le emozioni o il comportamento di un bambino, ma anche i suoi disturbi psicosomatici, si ottengono molte informazioni. Talvolta le osservazioni riguardo alle espressioni non verbali danno risalto a quelle verbali, altre volte le con-

traddicono. Entrambe sono interessanti. Tener conto della comunicazione non verbale è particolarmente importante nei bambini molto piccoli, le cui competenze linguistiche sono ancora piuttosto limitate. Lo stesso vale per i bambini portatori di handicap o con problemi psichici. L'osservazione di un comportamento non verbale presuppone sempre un certo grado di interpretazione per essere rapportata a ciò che viene detto a parole. Tali interpretazioni vanno fatte con cautela e considerate

23 Watzlawick, Man kann nicht nicht kommunizieren, pag. 16.

tenendo presente che si tratta di ipotesi e non di fatti. In questo caso può essere utile consultare specialisti dalla formazione adeguata.

Oltre a cercare di rapportare le espressioni non verbali del bambino con il tema dell'audizione, occorre anche considerarle indicazioni concrete del suo

attuale stato d'animo. La persona che svolge l'audizione deve tenerne conto e fare in modo che il bambino si senta a suo agio durante l'audizione. Si consiglia di valutare di volta in volta insieme al bambino ciò che si può fare perché si senta a suo agio.

2.3.4 Gestione di situazioni difficili durante il colloquio

Può capitare che un'audizione non proceda nel modo auspicato, magari perché il bambino non capisce la questione, non può o non vuole esprimersi oppure perché è agitato. Spesso aiuta chiarire con lui che cosa gli impedisce di partecipare all'audizione e che cosa lo aiuterebbe a esprimere il suo punto di vista. Può essere utile anche ripetere il senso e lo scopo dell'audizione. In nessun caso, però, il bambino va incalzato con domande. Ripetere la stessa domanda ha senso solo se viene riformulata. Il bambino ha naturalmente il diritto di rinunciare a esprimersi anche senza un motivo fondato. Durante il colloquio, le sue dichiarazioni e i suoi

atteggiamenti non devono in nessun caso essere giudicati, né tanto meno biasimati. Lo stesso vale in riferimento alle dichiarazioni e ai comportamenti dei genitori o di altre persone di riferimento del bambino, che emergono durante l'audizione. Si raccomanda inoltre di non dare consigli al bambino. Se, nonostante gli sforzi, non dovesse essere possibile creare con il bambino una situazione adatta all'audizione, questa deve essere interrotta. In particolare, se il bambino mostra un comportamento distruttivo. Naturalmente anche il bambino stesso può interrompere in qualsiasi momento l'audizione.

2.3.5 Consigli concreti su come strutturare il colloquio

Esistono alcuni consigli sul linguaggio da usare nei colloqui con i bambini. Più il bambino è in grado di esprimersi con disinvoltura e maggiore è il suo

sviluppo cognitivo, più il modo di parlare può avvicinarsi a quello dei colloqui tra adulti.

- Linguaggio semplice: ogni frase deve contenere un solo concetto, parlare lentamente, fare pause.
- Dopo ogni domanda, lasciare al bambino il tempo di rispondere e non cambiare argomento.
- Le domande aperte tendono a favorire il colloquio; quelle troppo aperte, però possono essere troppo difficili per un bambino; le domande alle quali si può rispondere con un semplice sì o no impediscono un colloquio scorrevole.
- Le domande introdotte da «perché» non sono adatte per apprendere l'opinione del bambino (troppo complesse). Tutte le altre domande introdotte da un pronome interrogativo (chi, come, che cosa, quando, dove, con che cosa ... ?) si rivelano più utili.
- Le domande ipotetiche possono aiutare il bambino a esprimere i suoi desideri e le sue idee («se potessi decidere tutto tu, che cosa faresti...?»). Anche i bambini più piccoli conoscono il gioco del «fare come se», e sono ben disposti a dare libero sfogo alla fantasia per esporre possibilità alternative. L'importante è formulare le domande in modo che per il bambino sia chiaro qual è l'obiettivo della domanda e l'intenzione dell'interlocutore.
- Le domande che si riferiscono al contesto familiare del bambino dovrebbero essere incentrate o sulla mamma o sul papà, o su altre persone di riferimento. Vanno evitati i confronti, perché mettono il bambino nella difficile situazione di doversi esprimere, anche solo indirettamente, contro una persona di fiducia.
- Per accertarsi che il bambino abbia capito bene quanto è stato detto, di tanto in tanto si possono riassumere brevemente le sue dichiarazioni facendo altre domande per precisare: «ho capito bene, tu vorresti ...?»
- Le difficoltà di comunicazione e i malintesi devono essere formulati come se l'errore dipendesse da sé («non ho ancora capito...», «scusa, ho capito male...»)²⁴

24 Blum/Brunner/Grossniklaus/Herzig/Jeltsch-Schudel/Meier, Kindesvertretung, pag. 153 sg.

2.4 Redazione del verbale

In tutte le procedure decisionali in ambito giuridico, per le audizioni di minori deve sempre essere redatto un verbale. In alcuni casi, la persona responsabile dell'audizione se ne occupa personalmente, in altri casi delega questo compito a una terza persona. Basta un verbale sommario che riassume i contenuti essenziali del colloquio per la procedura futura e la decisione.²⁵ Il diritto di audizione dei genitori è rispettato se vengono informati sul risultato dell'audizione, ma non sui singoli dettagli del colloquio, e se possono prendere posizione in merito prima della decisione finale.²⁶ Il verbale deve in ogni caso riportare le domande poste al bambino, le sue risposte, nonché altri suoi suggerimenti e dichiarazioni nei risultati del colloquio. È importante riportare le dichiarazioni del bambino in modo descrittivo, senza interpretarle. Oltre ai risultati del colloquio, il verbale comprende le indicazioni riguardanti le persone presenti, l'ora, il luogo e la data, nonché una descrizione dello svolgimento

dell'audizione. Vanno infine inseriti nel verbale avvenimenti particolari e indicazioni sulle difficoltà osservate nel bambino.

Di regola, i genitori hanno diritto alla consultazione²⁷ del verbale. Occorre pertanto verificare con il bambino se i singoli passaggi del verbale, per esempio la motivazione di una richiesta, debbano essere trattati in modo confidenziale. In questo caso, ai genitori va sottoposta una versione adattata del verbale, senza le parti in questione. Lo stesso vale se sorge l'impressione che un bambino debba essere tutelato dalle conseguenze di un'osservazione espressa in modo spontaneo. Occorre tenere in considerazione che la tutela della fiducia non è necessariamente prioritaria rispetto alla necessità dei genitori di essere informati,²⁸ la quale è parte del loro diritto all'audizione. Più è grande il bambino, meglio è in grado di esprimere chiaramente la sua opinione ed eventualmente di difenderla al cospetto dei genitori: è un aspetto della sua capacità di giudizio. I risultati dell'audizione che influenzano

la decisione devono comunque essere documentati nel verbale – per esempio, i desideri concreti del bambino – altrimenti non possono essere utilizzati in una procedura amministrativa.

25 Art. 298 cpv. 2 CPC.

26 DTF 122 I 53, E 4a; Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, N 410.

27 In singoli casi, il diritto di consultazione del verbale può essere concesso, oltre ai genitori, anche ad altre persone coinvolte direttamente nel processo decisionale o che partecipano al procedimento come parti di questo. Se nell'ambito del processo decisionale il bambino è rappresentato ufficialmente da una persona, anche quest'ultima ha il diritto di consultare il verbale. Di seguito, quando in relazione al diritto di consultare il verbale si parla dei genitori, sono intese anche le terze persone autorizzate e quelle che rappresentano il bambino. Lo stesso vale anche per la comunicazione ovvero il diritto di prendere conoscenza della decisione, vedi capitolo 3.

28 Il diritto di audizione è il diritto costituzionale di ogni persona di essere ascoltata nel quadro di una procedura amministrativa, di consultare gli atti e di poter prendere posizione sui punti essenziali per la decisione. Esso comprende anche il diritto a una motivazione adeguata di disposizioni e decisioni, cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, n.m. 1002.



3 Decidere e coinvolgere il bambino



3.1 Osservazioni sulla volontà del bambino

Un'audizione serve – oltre che a informare – a rilevare la volontà del bambino, quindi la sua opinione, le sue esigenze e i suoi desideri. Lo psicologo tedesco Harry Dettenborn, specialista di diritto familiare, definisce la volontà del bambino come «l'orientamento stabile e autonomo in funzione dell'età nei confronti di obiettivi auspicati e per lui rilevanti».²⁹ Occorre sottolineare che queste caratteristiche non descrivono di per sé la presenza o la mancanza di una volontà del minore, bensì quanto la volontà espressa da un bambino sia evidente in un determinato momento. Una manifestazione di volontà del bambino molto orientata all'obiettivo, molto intensa e molto stabile e autonoma per un certo lasso di tempo, va interpretata come una volontà forte e chiara del bambino. Se singole caratteristiche sono presenti in forma meno marcata, la volontà non è altrettanto palese. Va considerato che normalmente le situazioni complesse comportano anche sentimenti e desideri contrastanti.

Dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, anche i bambini molto piccoli sono già in grado di formarsi un giudizio personale e di esprimere la propria volontà in merito al loro vissuto. Nei bimbi più piccoli, questa volontà è fortemente riferita al qui e ora. Più i bambini crescono, più riescono a integrare un numero sempre maggiore di aspetti nella formazione della propria volontà. I bambini più grandi sono sempre più in grado di considerare anche punti di vista razionali. Alla base

dell'espressione di una volontà non bisogna però per forza cercare consapevolezza, ragionamenti comprensibili o motivi «accettabili»

Si tratta piuttosto di rilevare come il bambino stesso – a prescindere dall'età – definisce i propri interessi. Dal punto di vista psicologico, per i bambini è molto importante poter esprimere la propria volontà nel quadro di processi decisionali che li riguardano.

Soprattutto in situazioni difficili, lo sviluppo infantile dipende dalla capacità del bambino di orientarsi e di capire che cosa sta succedendo attorno a lui. Le informazioni ottenute consentono di catalogare le impressioni, affrontare la propria situazione e prepararsi meglio ai cambiamenti imminenti. Anche sperimentare di esercitare un proprio influsso favorisce lo sviluppo del bambino: constatare che ciò che si dice o fa genera un effetto ed è accolto come un'informazione preziosa, rafforza in modo decisivo i bambini nelle situazioni difficili. Anche avere a che fare con persone seriamente interessate a loro e al loro benessere in situazioni chiave si è dimostrata un'esperienza che rafforza i bambini. Nelle situazioni complesse, i bambini non riescono sempre a formarsi una propria volontà o a esprimerla in modo chiaro. Talvolta

29 Dettenborn, pag. 64.

non riescono a causa di conflitti interiori o esteriori, talvolta si proteggono dalle difficoltà e dai pesi eccessivi di cui hanno paura ostentando disinteresse o rifiuto. È importante rispettare tali limiti del bambino, anche in considerazione di una possibile ritraumatizzazione di bambini

già traumatizzati. Tuttavia, ignorare per principio le dichiarazioni di volontà di un bambino, adducendo un'influenza esterna, una mancanza di ponderazione o altre cause, significherebbe sminuirle in modo considerevole.

3.2 Volontà del bambino, benessere del bambino e decisione

Affinché le dichiarazioni di volontà dei bambini risultino veramente efficaci, devono essere integrate nel processo decisionale. I concetti di benessere e volontà del bambino non sono equivalenti.

La volontà del bambino è tuttavia uno degli aspetti da considerare obbligatoriamente per il benessere dello stesso. Si può pertanto affermare che la volontà del bambino è un elemento determinante del rilevamento del suo benessere.

L'importanza annessa alla volontà del bambino per rilevare il suo benessere prescinde dalla sua età. Anche i bambini piccoli hanno diritto che le loro richieste vengano considerate in modo adeguato e vincolante. Data l'immediatezza del loro vissuto, hanno particolarmente bisogno che le loro richieste vengano subito prese sul serio. Spetta agli adulti responsabili compiere

le riflessioni più approfondite di cui il bambino stesso non è ancora capace. Con una maturità e una capacità di giudizio crescenti, la volontà soggettiva del bambino acquisisce maggiore importanza, in quanto il benessere è determinato sempre più fortemente dalla volontà.

Se fino al momento dell'audizione il bambino è rimasto ai margini del processo decisionale, può capitare che si dichiari d'accordo con la decisione prevista ma che non sia soddisfatto dell'attuazione programmata; magari desidererebbe che venissero modificati singoli aspetti o che ne venissero presi in considerazione altri. In questi casi, è consigliabile discutere le esigenze e le richieste del bambino sull'attuazione concreta con tutte le persone coinvolte. All'occorrenza, la decisione prevista può essere opportunamente modificata o completata.

Infine, può accadere che il bambino si dichiari del tutto contrario alla decisione prevista o già presa. In tal caso è urgentemente necessario cercare di individuare quali possibilità ci siano di considerare maggiormente i suoi interessi.

Occorre assolutamente verificare quali sarebbero le ripercussioni sul bambino se si mettesse in atto la decisione: spesso, il fatto che una decisione amministrativa potrebbe avere effetti dannosi risulta evidente soltanto quando il bambino si esprime al riguardo. Se si tratta di adolescenti, bisognerebbe inoltre valutare in modo approfondito gli effetti che potrebbe avere una decisione contraria alla volontà del minore sull'importante sviluppo della sua autonomia. Se proprio non si può evitare di prendere una decisione contro la vo-

lontà del bambino, è sempre bene riflettere come sostenerlo concretamente in questa difficile situazione.

Per garantire la partecipazione di un bambino è importante che anche la decisione espressa in forma scritta rispecchi il coinvolgimento del bambino stesso. Occorre dunque descrivere quando e come il minore è stato coinvolto nella procedura, motivando come le sue richieste sono state accolte nella decisione, ed eventualmente perché non sono state prese in considerazione, o lo sono state solo in parte.

3.3 Comunicazione della decisione

La decisione presa va comunicata al bambino e ai suoi genitori. Il diritto del bambino a prendere conoscenza della decisione è la logica conseguenza del suo diritto all'audizione: se un bambino può e deve essere coinvolto nel processo decisionale, poiché questo lo riguarda direttamente, ha anche il diritto di conoscere il risultato di tale processo. Pertanto, la comunicazione della decisione soltanto a partire dai 14 anni di età³⁰ non è conciliabile con il diritto all'informazione e alla partecipazione del minore sancito dal diritto costituzionale ed internazionale. Sotto questo punto di vista, la decisione deve essere resa nota nel modo adeguato a tutti i bambini invitati all'audizione, a prescindere dal fatto che la sua audizione abbia effettivamente avuto luogo o no,

e indipendentemente dalla capacità o meno del bambino di discernere in merito all'oggetto del procedimento. Sta al tribunale e all'autorità decidere se comunicare personalmente la decisione al bambino, o a chi affidare questo compito. È fondamentale che il bambino rifletta sulla decisione e possa chiarire le sue domande in merito: è quindi importante comunicare direttamente con lui. Spiegare i motivi è necessario soprattutto se non è stato possibile realizzare le richieste espresse dal bambino, o lo è stato solo in parte. Nel colloquio per comunicare la decisione, il bambino deve anche ricevere informazioni sui provvedimenti successivi alla decisione e sulla procedura da seguire se volesse opporsi ad essa.

30 Art. 301 lett. b CPC.

Bibliografia

Blum Stefan, Brunner Sabine, Grossniklaus Peter, Herzig Christophe, Jeltsch-Schudel Barbara, Meier Susanne: Kindesvertretung, konkret, partizipativ, transdisziplinär. Bielefeld, 2022. (citazione: Blum/Brunner/Grossniklaus/Herzig/Jeltsch-Schudel/Meier, Kindesvertretung)

KOKES (Hrsg.): Praxisanleitung Kindes-schutzrecht. 1^a edizione, Zurigo/San Gallo 2017

Dettenborn Harry: Kindeswohl und Kindeswille. 6^a edizione, Monaco di Baviera 2021

Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix: Allgemeines Verwaltungsrecht. 8^a edizione, Zurigo 2020

Häfelin Christof: Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. 3^a edizione, Berna 2021 (citazione: Häfelin, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht)

Herzig Christophe: Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren. Diss. 2012, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012 (citazione: Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren)

Herzig Christophe: Die Parteistellung von Kindern und Jugendlichen. In: RMA 6/2017, pag. 461 sgg. (citazione: Herzig, Die Parteistellung von Kindern und Jugendlichen)

Schmahl Stefanie: Kinderrechtskonvention Handkommentar. 2^a edizione, Baden-Baden 2017, art. 12 CDI n.m. 1

Schweighauser Jonas in: Schwenzer Ingeborg/Frankhauser Roland (Hrsg.): Kommentar zum Familienrecht Scheidung, volume II: appendici. 4^a edizione, Berna 2022

Watzlawick Paul: Man kann nicht nicht kommunizieren. 2^a edizione, Berna 2016

Colophon

Publicazione ad opera di

Marie Meierhofer Institut für das Kind
Pfungstweidstrasse 16, 8005 Zurigo
info@mimi.ch, mimi.ch

UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Pfungstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
dirittidellinfanzia@unicef.ch, unicef.ch

I contenuti sono stati elaborati da

Sabine Brunner, Sybille Gloor,
Stefanie Gröhl, Florian Hadatsch,
Nicole Hinder, Lyle Mc Laren,
Mona Meienberg, Mariya Sayenko,
Heidi Simoni

Revisione specialistica a cura di

Linus Cantieni,
Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG, Zurigo
Christophe Herzig,
Institut für Kindesvertretung, Berna

Progettazione e layout

Noemi Müller, Büro Haerberli, Zurigo

Illustrazioni

Martine Mambourg, illustriert.ch, Zurigo

Lettorato e traduzione in francese e italiano della versione originale in lingua tedesca

Translingua AG, Zurigo

1^a edizione, giugno 2023

La presente guida per specialisti e l'opuscolo informativo complementare per bambini e adolescenti sull'audizione del bambino nel diritto civile sono disponibili in versione cartacea e in versione scaricabile in tedesco, francese e italiano.

La presente pubblicazione è stata realizzata con i contributi dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

© 2023 UNICEF Svizzera e Liechtenstein / Istituto Marie Meierhofer per l'infanzia



Marie Meierhofer Institut für das Kind
Assoziiertes Institut der Universität Zürich





La presente guida sull'audizione del bambino nel diritto civile è ordinabile in versione cartacea oppure si può scaricare.



Per informare bambini, adolescenti e adulti raccomandiamo la pubblicazione «La tua opinione conta», in cui l'audizione del bambino nel diritto civile è spiegata con un linguaggio semplice e per mezzo di illustrazioni. Anche questo opuscolo



illustrativo può essere ordinato o si può scaricare.